

## COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY PALERMO APS

Statuto approvato dal Congresso del 6 settembre 2020

### Articolo 1 (Costituzione)

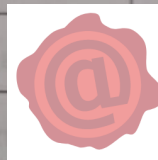
È costituito il Comitato provinciale Arcigay di Palermo APS. Il Comitato, altrimenti detto "Arcigay Palermo APS" (di seguito denominato "Associazione") è una associazione di promozione sociale senza fini di lucro, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale. Esso aderisce all'associazione nazionale Arcigay APS ed alla Federazione ARCI - Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione, riconosciuta con il D. M. del 2 agosto 1967/n. 1017022/12000A, di cui condivide le finalità statutarie. L'Associazione è caratterizzata dall'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

### Articolo 2 (Valori)

I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;

Mirko  
Antonino  
Pace  
05.07.2023  
19:18:37  
GMT+01:00



- la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali;

- il rispetto e la tutela della legalità, e di una cultura ad essa improntata.

### Articolo 3 (Finalità)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di soci e socie, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

L'Associazione si impegna in modo specifico a:

- creare le condizioni per l'affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuali, combattendo il pregiudizio, il bullismo, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma;
- realizzare attività di formazione, insegnamento, aggiornamento, formazione continua formale, informale, non formale di volontari e volontarie, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati, operatori sanitari, medici, psicologi (ECM), cittadini italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentralizzate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
- promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni, al bullismo e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
- promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale; - fornire servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;



- favorire l'educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro e la prevenzione delle IST (infezioni sessualmente trasmesse);

- partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per promuovere la cittadinanza attiva e ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans, etc.

- organizzare e promuovere attività sportive LGBT;

- operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTI

#### **Articolo 4 (Attività)**

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

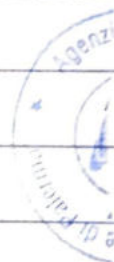
g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Direzione Provinciale  
n. 1111  
11/01/2011

- promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans etc. attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
- promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media, l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione oltre che attraverso la produzione culturale e artistica e l'organizzazione di attività culturali;
- lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay, anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
- prestare attenzione e cura ai temi della relazione familiare, nel rapporto tra genitori e figli lgbt;
- essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie e di promozione dei diritti umani;
- costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le imprese, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
- sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone omosessuali, bisessuali, trans\*, intersessuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
- promuovere l'inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'associazione;
- combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all'HIV;
- promuovere una sessualità libera, consapevole e informata;



l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l'utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri soci e socie. L'Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci e socie, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione potrà:

- lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
- creare, organizzare, promuovere e gestire, in proprio o per conto terzi biblioteche, centri ed iniziative di produzione e programmazione culturale, ospitalità e scambi, anche organizzando e gestendo sul territorio centri polivalenti di cultura gay, lesbica, trans e queer;
- favorire la piena integrazione delle persone LGBT disabili, sieropositive o altri possibili soggetti a discriminazione multipla;
- sostenere le rivendicazioni e la protezione dei diritti delle famiglie LGBT, ed in particolare dei diritti dei figli delle persone LGBT;



- promuovere la produzione culturale e artistica, i gender studies, e la diffusione della cultura della comunità LGBT locale, nazionale ed internazionale; supportare le persone LGBT+ in condizione di disagio o a rischio marginalizzazione in percorsi di integrazione sociale, integrazione lavorativa, formazione, sostegno abitativo;
- preservare e promuovere la memoria storia del movimento LGBT e di Arcigay in particolare;
- promuovere scambi e confronti con associazioni, istituzioni e istituzioni accademiche locali, nazionali ed internazionali;
- promuovere, organizzare, gestire, attività ed eventi connessi al pride LGBT;
- promuovere con ogni possibile modalità (informativa, orientativa, formativa ed educativa) promuovendo altresì la tutela dei diritti civili e lo sviluppo delle libertà e dei diritti dell'umanità sanciti dalla Costituzione italiana e dalle carte internazionali, con particolare attenzione per le giovani generazioni, le minoranze, i deboli e gli emarginati e nel rispetto dei diritti delle altre specie viventi e degli equilibri ambientali, in una dimensione transnazionale e interculturale;
- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, con eventuali annessi pubblici servizi per la somministrazione di bevande ed alimenti, sale di ritrovo e di ricreazione, servizi di alloggio, ecc. che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- svolgere attività di informazione, di sensibilizzazione e di ricerca mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli, concerti, fiere, itinerari turistici, visite guidate, gite sociali, viaggi organizzati, interventi nelle scuole e/o nelle università, manifestazioni pubbliche di vario genere anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, o la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli, siti Web ed altri strumenti multimediali, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo sociale;

- realizzare di studi, analisi, pubblicazioni, incontri, dibattiti, filmati e prodotti multimediali, convegni, gemellaggi, missioni, raccolte di fondi, ed azioni di sensibilizzazione in genere;
- progettare, ideare, promuovere, realizzare e gestire per conto proprio o di terzi, sia pubblici che privati, programmi e progetti comunitari, nazionali e locali, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;

L'Associazione incoraggia inoltre la solidarietà fra gli associati e promuove attività che favoriscano la reciproca conoscenza e il soddisfacimento degli interessi culturali, il benessere e lo sviluppo formativo e professionale dei soci; l'Associazione sviluppa rapporti di collaborazione con i singoli, le associazioni e gli enti pubblici e privati che perseguano finalità analoghe o complementari in Italia e nel mondo e partecipa, ove esistano, a consorzi, reti, coordinamenti, raggruppamenti temporanei (ATI/ATS etc.), associazioni, consulte di associazioni e organismi interessati e ne promuove, ove utile e possibile, la costituzione; l'Associazione potrà, inoltre, aderire e/o affidarsi anche temporaneamente ad organismi e/o federazioni che abbiano scopi analoghi e/o connessi ai propri e/o che facilitino, direttamente o indirettamente, il conseguimento degli obiettivi dell'Associazione. Il tutto nel modo più ampio, senza limitazioni, riserve o eccezioni di sorta, sia in Italia che all'estero, nel pieno rispetto della legalità; per il perseguimento dei suoi scopi sociali, l'associazione potrà inoltre: organizzare iniziative, corsi, attività di orientamento e formazione professionale, attività culturali e sociali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o tutto quanto sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione; assegnare borse di studio e/o premi per particolari ricerche e/o studi d'interesse generale effettuare ricerche e pubblicare sociali, indagini statistiche mappature territoriali, analisi di contesto, analisi di comunità, analisi dei fabbisogni, analisi territoriali e di mercato individuazioni di bisogni ed istanze sociali, strategie di risposta ed azione, studi

e approfondimenti dei contesti di mutamento sociale ed istituzionale. L'Associazione può utilizzare contributi liberamente erogati da Enti Pubblici e da privati finalizzati ai programmi di sviluppo dei settori di cui al presente articolo e accettare in donazione o in lascito, beni mobili e immobili. Conformemente a ciò l'Associazione potrà compiere tutti gli atti inerenti e connessi al proprio scopo assumendo tutte le relative obbligazioni e acquistando qualsiasi diritto. Arigay Palermo può promuovere la costituzione e partecipare a Coordinamenti regionali, inter-regionali, tematici, oltre che ad associazioni e coordinamenti nazionali e internazionali. L'Associazione contribuisce alla realizzazione locale dei programmi e delle iniziative nazionali di Arigay.

#### **Articolo 5 (Durata)**

L'Associazione ha durata illimitata. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 6 (Domanda di ammissione)**

All'Associazione possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età, nonché quelle giuridiche che ne condividano gli scopi, presentando domanda scritta di ammissione al Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e voler rispettare il presente statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali. Il Direttivo conferma l'adesione entro trenta giorni e provvede all'iscrizione del nominativo nel libro soci. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale.

La tessera è di proprietà di Arigay. Il rifiuto di iscrizione di un socio va motivato per iscritto; la persona non ammessa è tenuta a restituire la tessera sociale, ma può chiedere per iscritto che la sua domanda venga valutata dal Collegio dei Garanti. Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine. Le socie e i soci

sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa alla corrispondenza di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale Ardigay.

#### **Articolo 7 (Organizzazione Interna)**

L'Associazione si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statuari propri e nel rispetto del Statuto nazionale di Ardigay.

L'Associazione garantisce il massimo apporto dei soci ed delle socie alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno e di ciascuna.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutte le socie e tutti i soci: non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Le cariche associative sono elettive, e tutti gli associati possono esservi nominati. Le attività sono svolte in forma volontaria, libera e gratuita dei soci e delle socie, e in caso di necessità

l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri soci. L'Associazione tramite i suoi organi, opera in autonomia, ma è legato agli organi nazionali di Ardigay ed agli altri comitati provinciali da vincoli di trasparenza, oltre che da principi di solidarietà e collaborazione.

#### **Articolo 8 (Sede)**

L'Associazione avrà sede legale a Palermo e può istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie, oltre che sedi operative e/o amministrative all'interno delle province attribuite al comitato del Consiglio Nazionale. La variazione di indirizzo non costituisce motivo di variazione dello statuto. La sede legale può essere cambiata con delibera del Direttivo.

#### **Articolo 9 (Obbligazioni)**

Il Comitato risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome, e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.

#### **Articolo 10 (Diritti delle socie e dei soci)**

Le socie ed i soci tesserati all'Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto a:

- a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'associazione ivi comprese le attività di servizio;
- b) promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'associazione;
- c) eleggere gli organi direttivi e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- e) appellarsi per ogni questione disciplinare in prima istanza al Collegio dei Garanti, e in seconda istanza al Collegio nazionale dei Garanti.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

#### **Articolo 11 (Doveri delle socie e dei soci)**

Le socie ed i soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota sociale annuale; b) all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

c) ad adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

Tutti i soci sono tenuti a far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e a contribuire a definire e realizzare i programmi; risolvere eventuali controversie nell'ambito degli organismi stabiliti dallo statuto. Le socie ed i soci non possono cedere a terzi la tessera dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### **Articolo 12 (Cessazione del rapporto associativo)**

Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi: a) recesso; b) esclusione; c) morte.

Le socie ed i soci che intendano recedere dall'associazione devono darne comunicazione scritta alla o al Presidente dell'Associazione. Il recesso viene formalizzato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile. Il Consiglio direttivo del Comitato può escludere una socia o un socio con deliberazione motivata quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei membri. Le socie ed i soci esclusi possono ricorrere entro 15 giorni contro il provvedimento di esclusione al Collegio dei Garanti, e in seconda istanza al Collegio nazionale dei Garanti, secondo quanto stabilito nello Statuto nazionale Aroigay.

#### **Articolo 13 (Congresso Territoriale)**

Il Congresso territoriale di Aroigay si tiene tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale, di cui rappresenta la base elettorale, per eleggere i delegati. Al Congresso territoriale partecipano i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, di tutte le associazioni aderenti ad Aroigay aventi sede legale nel territorio di competenza. Al Congresso territoriale partecipa un componente della Segreteria nazionale o un suo delegato. Al fine di rendere

possibile la partecipazione di tutte le socie e di tutti i soci, la convocazione del Congresso territoriale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e almeno 30 giorni prima dovrà essere affissa nella sede del Comitato territoriale, e inviata alle eventuali associazioni aderenti presenti sul territorio di competenza.

#### **Articolo 14 (Volontari)**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associate/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/a volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/e volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario. I soci volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 c.1 CTS.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle proprie associate/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 15 (Organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle socie e dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### Articolo 16 (Assemblea delle socie e dei soci)

L'Assemblea delle socie e dei soci può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.

##### • Il Congresso:

- a) discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
- b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- c) elegge il Presidente;
- d) elegge il Segretario;
- e) elegge il Consiglio Direttivo;
- f) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) elegge il Collegio dei Garanti
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

##### • L'Assemblea ordinaria:

- a) discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte delle socie e dei soci;

b) approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;

d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

• L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono consultabili dalle socie all'interno della sede sociale (o, se stabilito da apposito regolamento sul sito internet o inviati agli associati via email).

**Articolo 17 (Funzionamento dell'Assemblea delle socie e dei soci)**

- a) La convocazione della Assemblea delle socie e dei soci in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata dalla Presidente, e deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell'Associazione e pubblicata sul sito Internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni.
- b) Il Congresso è convocato almeno ogni tre anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 delle socie e dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
- c) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/4 delle socie e dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
- e) Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro soci nei limiti di tempo indicati dal regolamento di convocazione (e comunque mai superiore ai tre mesi) ed in regola con il versamento della quota associativa.
- f) Ogni socio/a ha diritto di voto. g) Ogni socio/a può essere delegato da un altro socio/a nel numero massimo di una delega qualora i regolamenti approvati per la convocazione della Assemblea dei soci e delle socie non escludano espressamente la possibilità di delega.
- h) Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l'Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti fatto salvo le modifiche dello statuto per le quali è prevista la presenza di almeno 1/5 degli associati aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti effettivi o per delega all'Assemblea, validamente costituita.

i) Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del Congresso o dell'Assemblea straordinaria, validamente costituita.

#### **Articolo 18 (Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo eletto dal Congresso provinciale resta in carica, di norma, fino al successivo Congresso. È organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 consiglieri o consiglieri eletti fra i soci. I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile. Tra i membri del Consiglio Direttivo può essere individuato un o una vicepresidente, che coadiuva il/a presidente e lo/sostituisce, dietro richiesta del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo in caso di necessità ovvero in caso di impedimento temporaneo. In questo caso il vicepresidente assume la rappresentanza dell'associazione ed i poteri del presidente, fino alla cessazione dell'impedimento, in seguito alla delibera del direttivo che ne prende atto. Tra i membri del Consiglio può essere individuato uno o una Tesoriere, che sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria dell'associazione; predispone i rendiconti consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari ed ha accesso ai conti correnti dell'associazione. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere surrogato dall'Assemblea delle socie e dei soci. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, la/il Presidente procede a convocare il Congresso provinciale.

#### **Articolo 19 (Riunione del Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la/il Presidente, o ne facciano richiesta almeno 2 delle o dei consiglieri. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più 1 delle o dei consiglieri. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione pa-

lese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 dei presenti. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un/a componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Garanti o del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo può chiederne la reintegrazione alla prima Assemblea ordinaria utile o la convoca appositamente. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretario/a, che lo firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione delle soci/e che richiedano di consultarlo.

#### **Articolo 20 (Compiti del Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo ha funzioni esecutive ed operative, e in particolare:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dal Congresso Provinciale;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso provinciale;
- c) redige i rendiconti finanziari, ove non sia presente un Tesoriere;
- d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) redige il regolamento di funzionamento del Consiglio direttivo ed ogni altro regolamento che ritiene necessari per le attività dell'associazione;
- f) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione di soci e soci;
- g) favorisce la partecipazione di soci e soci alle attività dell'associazione;
- h) indica i consiglieri nazionali, in numero stabilito dal Consiglio Nazionale o dagli organi a ciò preposti dallo Statuto nazionale dell'associazione;
- i) ove presente e attivo, nomina i Consiglieri regionali per il Coordinamento regionale Arcigay, che restano in carica per un anno i) nomina delegati e rappresentanti in coordinamenti, ATS, associazioni, Consulte o altri organismi in cui l'associazione sia rappresentata.



Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili, consulenti e collaboratori da esso nominati.

#### **Articolo 21 (Presidente)**

La/il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio ed assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni. Ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti. La carica di presidente è incompatibile con cariche istituzionali elettive. Il mandato di presidente dura tre anni, ed è rinnovabile per un massimo di due volte consecutive.

#### **Articolo 22 (Presidente onorario)**

Su indicazione del/della Presidente eletto e del Direttivo, il Congresso può eleggere un/una Presidente onorario per particolari meriti verso l'Associazione. La/il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto.

#### **Articolo 23 (Segretario)**

Il/la Segretario provinciale svolge, d'intesa con il/la Presidente, funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione, e si può avvalere di staff o gruppi operativi. Il/la Segretario, qualora non sia stato nominato un/una vicepresidente, può sostituire il Presidente dietro delibera del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni o impedimento permanente della o del Presidente, il Segretario convoca, entro e non oltre tre mesi, un Congresso straordinario per procedere all'elezione di una o un nuovo Presidente.

#### **Articolo 24 (Revisori dei conti)**

Il Congresso elegge da uno a tre Revisori dei conti. In caso siano almeno due, eleggono al proprio interno una o un Presidente. È possibile eleggere un revisore sostituto. La/il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, convocato dalla sua o dal suo Presidente, per controlla-

re il bilancio consuntivo. Il Collegio, verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'assemblea con relazioni scritte.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione delle soci/e che richiedano di consultarlo

Ai componenti del collegio dei Revisori dei conti si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea dei soci e delle socie nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o, qualora il Collegio dei Revisori dei conti sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti.

#### **Articolo 25 (Collegio dei Garanti)**

È eletto dal Congresso ed è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri sulla loro corretta applicazione;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste a seconda della gravità della violazione, anche a titolo cautelativo: ammonizione, sospensione, espulsione e radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Avverso alle decisioni del Collegio è sempre possibile ricorrere al Collegio nazionale dei Garanti, che decide in via definitiva. Il Collegio è composto da tre componenti, ed elegge al suo interno un Presidente. La/Il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Ai componenti del collegio dei Garanti si applica l'articolo 2399 CC

#### **Articolo 26 (Patrimonio)**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) dalle quote associative versate ogni anno dalle socie e dai soci; b) dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; c) dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi; d) da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di al-

tre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzata prioritariamente all'attuazione delle finalità proprie dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Articolo 27 (Bilancio)

Il rendiconto economico-finanziario consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il consuntivo può essere consultato da ogni socia o socio. L'associazione non ha finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento della base patrimoniale, o potranno essere devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nei modi e nei termini stabiliti dal Direttivo.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il rendiconto, predispone il bilancio socia-



le, da sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

#### **Articolo 28 (Scioglimento del Comitato)**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta delle socie aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

#### **Articolo 29 (Destinazione del residuo)**

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

#### **Articolo 30 (Denominazione e marchio)**

Il Comitato provinciale Arcigay di Palermo APS sceglie di mantenere solo tale denominazione, abbreviabile di "Arcigay Palermo APS" e di non adottare una denominazione ulteriore rispetto a quello di Arcigay. L'Associazione, le socie e i soci si impegnano a: a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo; b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto; c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.

#### **Articolo 31 (disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e dello statuto nazionale di Ardigay.

